SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2450

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in materia di cessione di alloggi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni cinquanta i «casoni» (abitazioni povere con il tetto di paglia) diffusi soprattutto nella zona della bassa padovana, vennero abbattuti e sostituiti con abitazioni in muratura ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, «Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane».

Gli alloggi - circa 130 - costruiti a spese dello Stato, venivano affidati in gestione agli IACP ed «assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita» (articolo 7, primo comma, della citata legge n. 640 del 1954) agli abitanti dei «casoni», i quali ben presto richiesero di avvalersi della facoltà di riscatto. Versarono il prezzo pattuito e circa trenta sottoscrissero anche l'atto notarile.

La contestuale approvazione della legge 8 agosto 1977, n. 513, determinava però un rallentamento nel perfezionamento delle operazioni di cessione degli alloggi, per gli effetti dell'articolo 27, tuttavia lo IACP di Padova avvalendosi dell'articolo 29 della stessa legge, otteneva dalla regione Veneto l'autorizzazione ad alienare intendendo così portare a terminare l'operazione di cessione.

Ne nacque un contenzioso che sfociò nel parere dell'Avvocatura generle dello Stato (n. 50219/CS, n. 172/84 e n. 4491/84 del 7 novembre 1987) fatto proprio dal Ministero delle finanze (n. 41544/87 D. IV del 1° giugno 1988) con il quale si determinò che alle abitazioni costruite ai sensi della legge n. 640 del 1954 non era applicabile la disciplina dell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977 perchè «non rientranti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica in senso stretto».

Seguirono iniziative di vario ordine per porre rimedio ad una situazione giudicata unanimamente inaccettabile e si pervenne ad un parere del Consiglio di Stato che confermò purtroppo la tesi già formulata dall'Avvocatura dello Stato (n. 502/90 del 28 maggio 1991).

Come ovvia conseguenza, in questi giorni è stato comunicato agli assegnatari che avevano riscattato l'alloggio che:

è nullo l'atto preliminare di vendita sottoscritto 10 (dieci) anni fa;

verranno restituite le somme a suo tempo pagate dagli inquilini;

saranno ricalcolati i canoni di locazione che decorreranno dall'atto del preliminare di vendita.

Risultato dell'operazione: ingannati gli inquilini che avevano riscattato l'alloggio (circa 30), e beffati tutti coloro (circa 100) che attendevano di poter procedere in analogia, avendo già versato il corrispettivo.

È necessario perciò porre fine ad una odissea che dura da vent'anni e che non può mantenere ancora nell'incertezza circa 130 famiglie, mediante norme certe, che evitino ulteriori lungaggini e che sono contraddistinte da un elevato valore sociale.

La norma che si propone tende a rendere esplicito un criterio interpretativo, sebbene contestato e perciò fornisce interpretazione autentica per l'applicabilità dell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977 alla cessione di alloggi costruiti ai sensi della legge n. 640 del 1954.

Peraltro, nel frattempo, una sentenza - non appellata - del TAR della Toscana (n. 00958 del 3 novembre 1989) ha sancito che «gli alloggi costruiti ai sensi della legge n. 640 del 1954, rientrano tra quelli di edilizia residenziale pubblica per cui ad essi è applicabile l'articolo 29 della legge n. 513 del 1977, che ne consente il trasferimento in proprietà agli assegnatari» (TAR, 1990, I sezione, sentenza n. 241).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 640 del 1954.